

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

DECRETO 8 novembre 2017

**Piano generale per l'attivita' di vigilanza sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. (17A08712)**

(GU n.2 del 3-1-2018)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente

di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva

90/220/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi

geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e

l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la

tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi

geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva

2001/18/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi

a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle

altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla

salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante

nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti

(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.

1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)

2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti

(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive

98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del

Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e

97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio

(regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE

per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare

o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)

sul loro territorio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante

«Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la

commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle

varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli» come

modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115,

recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea

2014»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
recante

«Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e
in

particolare l'art. 32 concernente l'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70
«Disposizioni

sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri
1829/2003

e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi
geneticamente

modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con
il

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227,
recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva

2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri

di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente

modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
22

dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalita'

di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di

organismi geneticamente modificati»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari

e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la
valutazione

del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la
filiera

agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio
deliberato

nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione
sul

mercato»;

Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della
Direzione

generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con

la quale e' stato richiesto al Ministero della salute,
Direzione

generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione,

al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,

Direzione generale dello sviluppo rurale e
Dipartimento

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione

frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per
la

ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema
di

provvedimento;

Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale
la

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la

nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio
assenso

tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale
l'Istituto

superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso
tecnico

in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale
il

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di
non

avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito
allo

schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale
la

Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero
delle

politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il
proprio

assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata,
espresso

nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 224, e' adottato il piano generale di durata quadriennale,

di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla

base del quale e' esercitata l'attivita' di vigilanza

sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi

geneticamente modificati immessi sul mercato in virtu' di

un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n.

1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento

(CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla

coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per

i quali si applicano le previsioni del presente decreto;

b) le attività' di vigilanza e controllo volte a garantire il

rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003;

c) le attività' di analisi e controllo relative ai prodotti

sementieri di varietà' geneticamente modificate cui si applicano le

disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

3. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:

a) della conformita' dell'emissione deliberata nell'ambiente di

un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a

scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione

rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle

modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi

dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM

sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita

nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,

saranno verificate altresì la conformità dell'emissione alle

prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati

cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato

decreto legislativo;

b) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle

condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi

dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,

o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi

dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai

sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo;

c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle

condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e

aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui

all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,

ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio

stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15,

17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla

coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del

regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio
post

commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del
decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione
in

commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo
di

comunicazione della localizzazione e di conservazione
delle

informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro
localizzazione

per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2,
del

medesimo decreto legislativo;

e) degli eventuali effetti ambientali derivanti
dall'immissione

in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del

regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione

siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari

ecosistemi, ambienti e aree geografiche;

f) della conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio degli

OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative

autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 224;

g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM

diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad

essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3
lettera

d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa
la

verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi
dell'art.

28 del medesimo decreto legislativo.

4. L'attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare
che

l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine
diverso

dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM
o

la messa in coltura di un OGM non siano effettuate:

a) in mancanza della preventiva notifica;

b) dopo la notifica ma prima del rilascio
dell'autorizzazione

ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa
o

revocata;

c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione
in

manca della notifica per il rinnovo del provvedimento;

d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di
autorizzazione

sia stato rifiutato o revocato;

e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento
d'urgenza

di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul
mercato,

dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del
decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della
direttiva

2001/18/CE;

f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza
ai

sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un
OGM

autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19
del

medesimo regolamento.

5. L'attivit  di vigilanza e' finalizzata anche alla verifica:

a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti
con

l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter
del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai
sensi

dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,

n. 224;

c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti

dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma

3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Costituisce altresì parte integrante del presente decreto

l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il

modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II

sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri

della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2

Registro nazionale degli ispettori

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di

cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.

224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il registro contiene l'indicazione delle generalita'

dell'ispettore nonche' l'indicazione dell'amministrazione che lo ha

designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla

base delle designazioni di cui al successivo comma 3.

3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle

regioni e provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato

profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, e sono nominati con provvedimento del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai

sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.

224.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza l'autorità

nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome

e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro

nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al presente

decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia

giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di

cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

6. L'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1,

del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura

l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro

nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Clausola d'invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la

registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio

e del mare

Galletti

Il Ministro della salute

Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

Martina

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del

mare, reg. n. 1-4585

Allegato

I

PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il presente allegato descrive il piano generale per
l'attivita'

di vigilanza di cui all'art. 32 del decreto legislativo 8
luglio

2003, n. 224.

Il piano generale ha lo scopo di programmare e
coordinare

l'attivita' di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni
tra

le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare

adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito

istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare i risultati dell'attività svolta.

Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del

quadriennio potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al

piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al

successivo punto VIII e con le modalità previste dall'art. 32, comma

1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del

piano stesso.

Il piano generale e' attuato attraverso un programma operativo

nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i

programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresì

le modalita' di gestione delle non conformita' rilevate durante

l'attivita' di vigilanza.

Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico

dell'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorita'

nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche

agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome
e

degli enti locali.

Il programma operativo nazionale annuale sara'
condiviso

nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra il
Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero

della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e

forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso
la

competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare con decreto direttoriale.

Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato
dalla

Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero
delle

politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e
province

autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per
i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e

Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno
di

riferimento del programma stesso.

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione
deliberata

nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione
sul

mercato

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3,

lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la regione

o la provincia autonoma interessata redige un programma operativo

delle ispezioni che:

a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo

eventualmente stabilito nell'autorizzazione;

b) sia idoneo a verificare la conformità dell'emissione

deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione

e, nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente

modificata (1) , alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005,

nonche' l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi

dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio il

programma operativo delle ispezioni all'autorita' nazionale

competente.

3. La regione o la provincia autonoma, durante la

sperimentazione, apporta al programma operativo delle ispezioni le

variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione di cui

all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo

luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio,
di

cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo,
e

ne informa l'autorita' nazionale competente.

II. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di
OGM

come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un
programma

operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di
OGM

autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art.
20

del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi
degli

articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE, e lo
trasmette,

entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorita' nazionale competente.

2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle

condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa ambienti e

aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, ai

sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,

tenendo conto anche dei risultati dei piani di monitoraggio, e la

conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art.

24 del medesimo decreto legislativo.

3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle

regioni e province autonome tra quelli dove detti OGM vengono

utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma

operativo delle ispezioni sulla base della modifica

all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20,

paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione senza

indugio all'autorita' nazionale competente.

5. Per quanto riguarda l'immissione in commercio di OGM

autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ciascuna

regione o provincia autonoma redige un programma operativo delle

ispezioni per monitorare gli eventuali effetti ambientali tenuto

conto dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 5,

comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del medesimo

regolamento, se previsto nell'autorizzazione.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di

OGM per coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma

operativo delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione e

nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base:

i. delle localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del

titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
annotate

nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2,
del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative
alle

localizzazioni delle coltivazioni degli OGM autorizzati ai
sensi

degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e
degli

articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e lo
trasmette

all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il
programma

operativo delle ispezioni sulla base della
modifica

all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6,
del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art.
20,

paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli
10

e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone comunicazione
senza

indugio all'autorita' nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma che ha richiesto
la

reintegrazione nell'ambito geografico o la revoca delle misure
di

limitazione o divieto ai sensi dell'art. 26-quinquies del
decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione di
cui

all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, modifica
di

conseguenza il programma operativo delle ispezioni,
dandone

comunicazione all'autorita' nazionale competente entro il 30
aprile

di ogni anno.

IV. Attivita' di vigilanza sul rispetto dei divieti di
coltivazione

introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224,

cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo
14

novembre 2016, n. 227

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un
programma

operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di verificare
il

rispetto:

i. dei divieti di coltivazione introdotti con
l'adeguamento

dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto
legislativo

8 luglio 2003, n. 224;

ii. dei divieti di coltivazione adottati ai sensi
dell'art.

26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

iii. dei divieti temporanei di impianto previsti
dall'art.

26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3,
del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica il
programma

operativo delle ispezioni all'autorita' nazionale competente e
al

Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro
il

30 aprile di ogni anno.

V. Attivita' di vigilanza relativa ad OGM diversi dai
microrganismi

geneticamente modificati destinati ad impieghi in
ambiente

confinato

L'autorita' nazionale competente assicura la vigilanza
sul

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del
decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

VI. Attivita' di vigilanza relativa all'emissione
deliberata

nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

L'autorita' nazionale competente assicura l'attivita' di

vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per ogni

fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione

in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; il riscontro di non

conformita' comporta l'adozione da parte dell'autorita' nazionale

competente delle misure necessarie a porre immediatamente termine

all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio

di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4,
del

medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un
OGM

per il quale non sia stata concessa l'autorizzazione
nell'Unione

europea, a seguito della comunicazione nel merito da parte
della

Commissione europea o di uno Stato membro, l'autorita'
nazionale

competente, il Ministero della salute, il Ministero delle
politiche

agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province
autonome

di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di rispettiva
competenza

l'attività di vigilanza ai fini dell'attuazione di quanto
previsto

dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

VII. Rendicontazione e informazione pubblica

1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il
31

marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento
l'attivit 

di vigilanza effettuata, all'autorita' nazionale competente,
un

resoconto sulle attivita' di vigilanza svolte.

2. L'autorita' nazionale competente redige un rapporto
annuale

comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed
eventuali

indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare
l'attivit 

di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche
agricole,

alimentari e forestali, al Ministero della salute e alla Conferenza

unificata; tale rapporto e' pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui fa

riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata.

VIII. Criteri e modalita' di aggiornamento del piano generale per

l'attivita' di vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per l'attivita' di

vigilanza, con cadenza annuale, con le modalita' previste dall'art.

32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
per

l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del
rapporto

annuale di cui al precedente punto VI, sulla base:

a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata
nell'ambiente

per ogni fine diverso dall'immissione in commercio ai sensi
del

Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) degli aggiornamenti del pubblico registro
informatico,

istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo
8

luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni degli
OGM

emessi in virtu' del titolo II e degli aggiornamenti dei
pubblici

registri, istituiti ai sensi del medesimo articolo, dove sono

annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del titolo

III;

c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma

2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alla

localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai sensi degli

articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e

19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM come

tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate ai

sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3, o dell'art.
20

del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure rilasciate
ai

sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art.
8,

comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n.

224;

f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art.
16,

comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
o

dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma
2,

lettera e) della direttiva 2001/18/CE;

g) dei risultati del piano di monitoraggio degli effetti

ambientali di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17,

comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) degli impieghi in ambiente confinato di OGM diversi dai

microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 lettera

d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Il piano generale per l'attività di vigilanza e' aggiornato

anche sulla base:

a) dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento

dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo

8 luglio 2003, n. 224;

b) dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art.

26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) dei divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi

dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma

3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e

2, il piano generale per l'attivit  di vigilanza rimane invariato.

IX. Compiti degli ispettori

1. L'attivit  di vigilanza   effettuata dagli ispettori

iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, pubblicato sul sito

istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare.

2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che:

a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per ogni fine

diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di

sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate

nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente

modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per

l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare di

cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
19

gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli
di

segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto
legislativo

8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione
ai

sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio
2003,

n. 224, gli ispettori verificano che l'emissione
deliberata

nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate;

b) l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti
in

prodotti avvenga in conformita' alle condizioni
indicate

nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente
o

nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di un altro

Stato membro. Nel caso di modifiche dell'autorizzazione, ai sensi

dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.

224, o ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2001/18/CE, gli

ispettori verificano che l'immissione in commercio avvenga

conformemente alle modifiche apportate. Gli ispettori verificano

inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul

mercato siano conformi alle prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto da

parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione

rilasciata in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 224, o in virtu' degli articoli 15, 17 e 18 delle direttiva

2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003

nonche' delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche

all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo

3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del

regolamento (CE) n. 1829/2003, gli ispettori verificano che la

coltivazione degli OGM avvenga conformemente alle modifiche

apportate;

d) il rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con

l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o adottati ai sensi

dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,

n. 224, nonché il rispetto dei divieti temporanei di impianto

previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art.

26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Gli ispettori hanno inoltre il compito di verificare il

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e l'applicazione delle misure

adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 224.

X. Procedura per l'ispezione

1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.

2. Gli ispettori redigono il verbale dell'ispezione secondo i

modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II.

3. Nel verbale sono riportati i risultati dell'ispezione e le

eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato

dall'ispettore.

4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di

materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al

punto F dell'Allegato II.

(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti ai

gruppi tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme e le

Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003,

n. 224).

Parte di provvedimento in formato grafico